

La specializzazione degli organi distributori del credito agrario

1. - *Lo sviluppo del credito agrario.* - 2. *Il principio della specializzazione degli organi distributori.* -
3. *I pericoli di un'eccessiva larghezza nelle autorizzazioni all'esercizio diretto del credito agrario e necessità di una politica più severa.* - 4. *Rafforzare i mezzi finanziari degli Istituti speciali.*

1. - Ancora per lunghi tratti del secolo diciannovesimo, il carattere prevalentemente estensivo delle culture agricole, la primitività dei mezzi in esse impiegati, l'accentramento della proprietà fondiaria in grandi possedimenti e latifondi, creavano condizioni che consentivano di sopperire con mezzi propri all'esercizio dell'attività agricola senza bisogno di particolari tipi di finanziamento. Il trapasso dalle forme empiriche di agricoltura a quelle razionali ed organizzate fu il fatto determinante che in tutti i paesi, e specie in quelli a rapido progresso agrario, sviluppò la necessità per gli agricoltori del ricorso al credito. Il fenomeno era già in fase avanzata alla vigilia della prima guerra mondiale ma fu particolarmente intensificato dalle vicende del ventennio successivo. Le devastazioni del 1914-18 e le riforme agrarie in seguito attuate in vari paesi dell'Europa centro-orientale e balcanica determinarono infatti maggiori esigenze creditizie, nell'uno caso per ricostituire la ricchezza agraria distrutta e nell'altro per dotare degli indispensabili mezzi di avviamento e di vita i nuovi proprietari sorti dallo smembramento dei grandi possedimenti fondiari e dei latifondi. Sopravvenuta la depressione del 1929, e quindi il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, con conseguenti notevoli riduzioni nei redditi derivanti dall'agricoltura e perciò nei margini e nelle disponibilità liquide degli agricoltori, il bisogno di sostegno finanziario si fece ancora più pressante. Si aggiunsero i continui, profondi progressi nel campo della tecnica e della meccanizzazione agraria, la cui applicazione richiedeva sempre più larghe dotazioni di capitali.

Questi i principali fattori che influirono sullo sviluppo del credito agrario nella maggior parte dei paesi e, parallelamente, sulla rielaborazione legislativa cui fu sottoposto al fine di porre a disposizione delle categorie agricole un sistema di operazioni che rispondesse veramente alle loro cresciute e crescenti necessità.

2. - E' in questo quadro intensamente evolutivo che va posto a fuoco il problema su cui intendo richiamare l'attenzione in questa nota; problema appunto direttamente connesso con lo sviluppo del

credito agrario, già oggetto di vedute disperate e ancor oggi di soluzioni incerte da parte degli organi preposti alla politica creditizia: il problema degli organi distributori del credito agrario.

Specializzazione o non specializzazione? Particolari istituti di credito agrario o attività aperta a tutte indifferentemente le banche senza limitazioni? E' il credito agrario basato su forme e presenta esso caratteristiche che siano tali da esigere una preparazione, una attrezzatura, un sistema applicativo appositi, o invece può essere compito corrente da esercitarsi da chicchessia?

Su questo punto basilare, che costituisce per il credito agrario quasi il problema dei problemi, e che può quindi dirsi un punto pregiudiziale, si erano rilevate in passato, e non soltanto da noi ma anche in altri paesi, opinioni contrastanti o perlomeno disformi.

E' nota la vecchia affermazione del Dupin che non esiste il credito agrario ma solo il credito. Analogamente il Coquelin (1), nella sua classica opera sul credito e le banche — opera che pur essendo del 1849 è in molte parti tuttora fresca e opportunamente ammonitrice — preoccupato soprattutto della buona amministrazione e della sicurezza degli istituti di credito, non riteneva necessario un credito agrario distinto dal credito ordinario. Negava anzi l'opportunità che gli agricoltori venissero favoriti con credito diretto e prospettava i rischi della specializzazione in questo campo, cioè i rischi ricadenti sugli istituti di credito operanti esclusivamente nell'interesse dell'agricoltura. Egli dubitava quindi della possibilità di esistenza di istituti volti unicamente a finanziare l'agricoltura, ritenendo che questa, per il suo lento ciclo produttivo, non potesse giovare che di un credito relativamente non breve, al minimo della durata di un anno e talora anche di durata maggiore, di un credito cioè che avrebbe presentato scarsa elasticità e scarsa liquidità, veramente indesiderabili anche per enti bancari specializzati.

(1) C. COQUELIN, *Du crédit et des banques*, Parigi, 1849, pubblicato nel 1859 nella «Biblioteca dell'Economista», Serie II, Volume IV, Torino.

La tesi, com'è noto, è da tempo superata. Essa rispondeva infatti alle esigenze di una agricoltura primitiva quali sussistevano alla metà del secolo scorso, ma non sarebbe più giustificabile oggi che le circostanze di fatto sono radicalmente mutate (2). Quanto poi ai rischi della specializzazione ed ai motivi addotti dal Coquelin, se appare indiscutibile la maggior durata delle operazioni di credito agrario, non lo sono altrettanto le conseguenze prospettate, sempre, beninteso, che si organizzino ordinamenti che diano la possibilità di eludere i pericoli temuti. E' proprio infatti la nostra realtà odierna che ci permette di contrapporre a quei motivi di dubbio l'affermazione che la durata necessariamente non breve dei prestiti agrari, nel nostro ordinamento, non è di ostacolo all'accentramento dei prestiti stessi presso istituti specializzati.

Dell'avviso che occorressero organi appositi era già il Ferraris verso la fine del secolo scorso (3). Egli considerava necessari, per la distribuzione del credito agrario, istituti adattij e fundamentalmente specializzati, sia per i finanziamenti di miglioramento agricolo sia per quelli di esercizio: per il credito di miglioramento, istituti con carattere pubblico, cioè regolati e sorvegliati dallo Stato, oppure dagli enti amministrativi locali e dalle istituzioni di credito, previdenza e beneficenza; per il credito di esercizio, istituti molteplici, di vario genere, sia per costituzione ed indole sia per potenzialità economica, ma in ogni caso aventi piena comprensione delle esigenze dell'agricoltura.

Le vicende dei decenni successivi non fecero che avvalorare la tesi della necessità di istituti specializzati, tesi che è ormai da tempo divenuta communis opinio per gli esperti della materia, quasi senza eccezioni (4).

3. - Nonostante le indubbe affermazioni del principio della specializzazione sia nel campo pratico che nel campo teorico, il problema va tuttavia

ripreso in esame perchè in questi ultimi tempi nella stampa sono apparse accuse più o meno palesi nei riguardi dell'attuale ordinamento del credito agrario in Italia, accuse che avevano soprattutto lo scopo di porre in evidenza la scarsa efficacia, anzi l'inadeguatezza, degli organi di distribuzione esistenti, e di richiedere una più vasta partecipazione all'attività creditizia in questione, quasi che essa non si distinguesse nettamente dal comune credito ordinario e non richiedesse quindi cure particolari ed attrezzatura specifica.

Ma non basta. I rilievi della stampa hanno trovato, o quanto meno sembra trovino una rispondenza nella condotta seguita dagli organi che presiedono alla disciplina degli istituti di credito agrario e che hanno l'autorità di disporre la concessione delle autorizzazioni al relativo esercizio: intendo il Comitato dei Ministri ed il Servizio di Vigilanza della Banca d'Italia.

Da qualche tempo si assiste infatti ad un susseguirsi di autorizzazioni in favore di svariati Istituti. E' questo un atteggiamento nuovo o quanto meno un atteggiamento che, se già in passato ebbe a manifestarsi qua e là sporadicamente, peraltro in particolari brevi periodi, sembra essere stato con maggiore decisione assunto ora a base dell'indirizzo ufficiale, o quanto meno costituire la tendenza odierna degli organi di controllo. A mio giudizio, questo atteggiamento o tendenza sono assai pericolosi, soprattutto perchè conducono alla distruzione del credito agrario e prescindono in ogni caso dal tecnicismo su cui il credito agrario poggia o dovrebbe poggiare.

Il credito agrario, infatti, poichè viene rivolto ad una particolare branca economica, che ha per caratteristiche peculiari la lentezza del ciclo produttivo e la moderatezza della redditività degli investimenti, comporta non già un sovvenzionamento per impieghi imprecisati ed indiscriminati, come avviene nel comune credito ordinario, ma un sov-

audata sempre più accentrando presso istituti appositi. P. SIRRA (*Credito fondiario e agricolo* in «Nuova Antologia», 1932, Fasc. 1437), nell'illustrare l'ordinamento che le più recenti leggi avevano creato in Italia nell'ambito dell'attività in parola, assentiva in merito alla creazione di differenti istituti per le operazioni di credito fondiario e per quelle di credito agrario, osservando che ciò costituiva l'avvio verso una elaborazione sempre più perfetta e analoga a quella che si stava verificando in tutti gli altri paesi civili. Anche più esplicitamente, G. MANDIC (*Ultima predica sul credito agrario*, Roma, 1937) sosteneva che motivi di ordine tecnico, principalmente, fanno ritenere con sicuro fondamento che il credito agrario non debba né possa essere assimilato al credito ordinario. Costituisce un vero e proprio scopo di pubblica utilità — egli dice — quello di convogliare alla terra dei risparmi atti ad assistere l'agricoltura. Di conseguenza concludeva essere necessario riservare l'esercizio del credito agrario soltanto agli istituti speciali creati dalla legge. Analogamente N. GARRONE (*Gli Istituti speciali di credito*, Milano, 1942) affermava che per l'efficace distribuzione del credito all'agricoltura sono necessari, oltre che leggi speciali, anche organismi particolari d'indole non speculativa, che destinino mezzi adeguati ed a mite saggio alle operazioni in questione, tanto di esercizio, quanto di miglioramento.

venzionamento specifico che impegna il beneficiario ad attenersi agli scopi prefissi, anche perchè agli impieghi relativi si connettono le garanzie reali prerogative del credito agrario. Inoltre il credito agrario esige, anche se sia prudente abbia un fine non più che integrativo; una ampiezza maggiore di quella del credito ordinario e, avendo finalità ed impieghi specifici, comporta che si verifichino talora concomitanze di operazioni nei confronti di una medesima azienda agricola per scopi diversi o sovrapposti. Tutto ciò impone una visione prettamente tecnica nel giudizio di merito, visione tecnica che per potersi effettuare richiede una attrezzatura specifica che possono formarsi solo particolari, appositi istituti specializzati. Situazione questa del tutto analoga a quella degli istituti di credito fondiario, che è pure una particolare specializzazione creditizia. Come nel campo del credito fondiario la specializzazione costituisce una imprescindibile necessità, altrettanto dovrebbe essere per il credito agrario, il quale non si presenta certo, anche dal lato tecnico, più semplice del credito fondiario, pur essendo più spedito e snello.

Si tratta di un aspetto di notevole importanza, giacchè l'azione di istituti impreparati al compito può essere causa di gravi inconvenienti non solo per l'agricoltura in senso generale per il pericolo di decozioni conseguenti ad incaute concessioni, ma anche per i danni ricadenti sugli altri istituti di credito agrario. E' da notare infatti che benchè sussistano a fronte delle operazioni le garanzie reali rappresentate dai privilegi, quando vi sia concomitanza di crediti da parte di più concedenti ciascuno concorre nel privilegio in proporzione dell'ammontare del suo credito senza riguardo alla data di erogazione. Ne segue che l'istituto che per ipotesi operò per primo con la maggiore ponderazione e cautela, può vedere grandemente ridotta l'efficacia del privilegio inerente alla propria operazione, per un successivo incauto intervento creditizio di altro istituto.

E' quindi da auspicare che si ritorni ad una politica più severa in fatto di autorizzazioni all'esercizio diretto del credito agrario. E del tutto ovvia appare l'opportunità di contenere le anzidette autorizzazioni limitandole a quelle sole aziende bancarie che siano veramente in grado di meritarsene, che diano cioè garanzia di esercitare il credito agrario con la necessaria competenza tecnica e di recare quindi un utile contributo.

Gli altri istituti minori, invece, dovrebbero funzionare semplicemente da enti intermediari degli istituti speciali di credito agrario e non essere posti nella falsa posizione di aziende direttamente autorizzate. La più modesta funzione di ente intermediario è indubbiamente meglio rispondente alle possibilità degli organismi bancari minori, ed è funzione che, essendo strettamente dipendente dall'istituto speciale e quindi dalle direttive e dal controllo di esso, mentre può riuscire utile per la

capillarità della distribuzione dei prestiti cui dà luogo, non può nuocere, avendo modo l'istituto speciale medesimo di evitare le concessioni creditizie esagerate o semplicemente errate.

Forse è stato ritenuto che aumentando le aziende autorizzate direttamente all'esercizio del credito agrario si accrescessero le possibilità creditizie. In realtà però occorre piuttosto non scardinare l'ordinamento specializzato. E d'altra parte l'attribuzione alle minori aziende non specializzate della semplice funzione intermediatrice, anzichè dell'esercizio diretto, consentirebbe ugualmente una maggiore espansione delle possibilità creditizie.

4. - Si affaccia qui il problema del rafforzamento dei mezzi finanziari degli istituti di credito agrario. Occorrerebbe a tal proposito che determinati fondi E.R.P. venissero attribuiti agli istituti in questione, sia a quelli nazionali che a quelli regionali. Senza un simile rafforzamento nulla di positivo potrebbe allo stato delle cose sperarsi. Se infatti è necessario da un lato non sordinare l'attuale ordinamento impostato sulla specializzazione, è altrettanto essenziale dall'altro rendere più efficienti le possibilità d'azione dell'ordinamento medesimo, poichè se fino ad ora il credito agrario ha potuto vivere di vita in parte latente, quanto prima le esigenze si faranno più vive e sentite.

In realtà, fino a quest'anno la situazione creditizia nell'ambito dell'agricoltura non è stata così tragica come potrebbe sembrare a prima vista, ove si noti da un lato che la maggior parte delle medie piccole e piccolissime imprese, nelle quali più o meno sussiste l'impiego dell'opera diretta lavoratrice del proprietario, ben poco esigono il ricorso al credito, e ove si tenga conto dall'altro che negli ultimi anni, col regime vincolistico vigente per i principali prodotti agricoli, gran parte del reddito veniva monetizzata nel momento stesso della realizzazione del prodotto, all'atto del conferimento all'ammasso obbligatorio. Tutto quanto ha costituito oggetto di finanziamento agli ammassi obbligatori durante gli anni del vincolismo di guerra e postbellico, pur non essendo credito agrario tipico secondo le concezioni più rigide seppure non propriamente ortodosse, ma credito agrario marginale, ha posto l'agricoltura nelle condizioni di non dover ricorrere ad altre operazioni finanziarie per le sue esigenze. Il tener conto di tali circostanze induce a rilevare che il credito agrario non è poi stato in questi ultimi anni tanto limitato quanto talvolta si pretende, specialmente ove si consideri che, data la anomalia del periodo bellico, le aziende non avevano la possibilità di procedere alle rinnovazioni delle attrezzature, alle manutenzioni ordinarie e talora neppure agli investimenti in materie prime (fertilizzanti e simili).

Nè è da ritenere che il mancato ricorso, in parte apparente, al credito negli ultimi anni, specie postbellici, si sia verificato quando più urgente ne sa-

(2) Al proposito notevolmente esplicito è il ROSCHER nella sua opera sull'*Economia dell'Agricoltura e delle materie prime* (Trad. it. di I. LUZZATI in «Biblioteca dell'Economista», Serie III, Volume I, Torino, 1880) là dove afferma che in epoche di civiltà non progredita agli agricoltori non è dato trarre profitto dal credito se non in misura limitatissima, quasi nulla; e ciò anche se i capitali disponibili in mano agli agricoltori siano modesti, perchè scarsamente ne abbisogna la cultura estensiva.

(3) CARLO FERRARIS, *Principi di scienza bancaria*, Milano, 1892.

(4) Nella *Storia ed ordinamento del credito agrario nei diversi paesi*, Piacenza, 1929, GIACOMO ACERBO rilevava come, per spontanee forze, all'indomani della prima guerra mondiale, in molti paesi si fosse intensificato ed ampiamente affermato il processo di formazione di istituti centrali nazionali per il credito agrario, con carattere statale, e si fosse inoltre, quasi ovunque, affermato anche il principio della centralizzazione degli istituti cooperativi di credito per mezzo di organismi speciali, autonomi e collegati con gli istituti centrali di credito agrario generale. Altrettanto affermava il MARANI nel suo studio sul *Credito agrario* (Torino, 1929), nel quale propriamente precisava che dopo la prima grande guerra l'attività creditizia in questione si era

rebbe stato il bisogno, soprattutto ai fini della riparazione dei danni causati dalla guerra. Anche a questo riguardo occorre osservare che molti agricoltori, in specie i piccoli e i medi, hanno operato le ricostruzioni e i ripristini nelle loro aziende con mezzi propri, con quei mezzi che costituiscono il frutto della congiuntura bellica. I grandi agricoltori invece, nella generalità, hanno fatto ricorso al credito di miglioramento in un primo tempo, nell'immediato dopoguerra, soprattutto per fruire del beneficio dei contributi statali, ma successivamente si sono arrestati per timore che la riforma agraria potesse pregiudicare la sorte degli eventuali impieghi in migliorie.

Naturalmente, le cose sono andate ben diversamente nelle zone più colpite dalle distruzioni belliche. In queste, molti agricoltori attendono tuttora di por mano ai ripristini per insufficienza di disponibilità, non avendo essi potuto beneficiare di margini di congiuntura per l'arresto più o meno prolungato di ogni attività produttiva e perchè gli istituti non hanno la possibilità di accordare operazioni a lungo termine. In effetti, nei luoghi più colpiti le esigenze sono enormi mentre in sito limitati sono i mezzi e questi, anzichè immobilizzarsi in operazioni di lunga durata, seguono la via più fruttuosa degli investimenti più mobili che danno luogo a rapidi rientri.

In conclusione, la cosiddetta stasi del credito agrario negli anni bellici e del primo dopoguerra va intesa nel senso che il credito agrario tipico è stato modesto perchè gli stessi agricoltori — fatta eccezione delle zone più colpite dalla guerra — non lo richiesero, in ciò favoriti dalla immediata monetizzazione dei prodotti, dalle facili possibilità di plusvalenze per le quote trattenute e dalla difficoltà di investimenti per scarsità di materie prime.

Ma attualmente la situazione, come era prevedibile, va rapidamente modificandosi: il vincolismo volge al suo termine, si avverte ormai quella flessione nei prezzi dei prodotti agricoli che era inevitabile e la possibilità delle rinnovazioni delle attrezzature aziendali e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie non è più chimerica. Aggiungasi il peso fiscale che colpisce ormai le imprese agricole come ogni altra impresa economica; certo non si può non lamentare la intemperatività dell'intervento del fisco che ha accumulato ingenti accertamenti per imposte straordinarie ed ordinarie soltanto ora quando i redditi e le plusvalenze cui si riferiscono sono solo un ricordo storico (e chi li percepì si crede ingiustamente defraudato); ma l'azione fiscale, sulla cui legittimità non può però esserci alcun dubbio, costituisce comunque uno degli elementi di pressione nel momento attuale e tende ad accrescere le esigenze del credito agrario.

In tale mutata situazione, giova ripeterlo, il problema centrale è quello dei mezzi da destinarsi ai finanziamenti agrari.

Certo, la situazione non è territorialmente omogenea perchè in talune regioni, in complesso, le somme convogliate presso gli Istituti speciali di credito agrario attraverso gli organi che ne fanno parte sono notevoli o almeno tali da avvicinarsi alle esigenze, specie per il credito di esercizio, minori essendo invece le possibilità per il credito di miglioramento, a causa degli immobilizzi che determina. In altre regioni, invece, estremamente scarse sono le disponibilità rispetto al fabbisogno, sia per la vastità delle richieste dovute alla ricostruzione dei territori più danneggiati e sia per le difficoltà della provvista dei mezzi da parte degli Istituti speciali.

Ad ogni modo, la scarsità di mezzi per il credito agrario — anche se in misura e forme notevolmente diverse da zona a zona — costituisce nel complesso un problema generale di indubbia gravità che va affrontato seriamente.

Si tratta da una parte di promuovere l'afflusso di adeguate disponibilità presso gli istituti speciali, sia pure senza forzare i limiti consentiti dall'attuale lento ritmo di formazione del risparmio. In materia un giovamento, per quanto ristretto, potrà derivare dalla recente legge 29 luglio 1949, n. 474 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 179 del 6 agosto 1949) a norma della quale gli istituti di credito fondiario e quelli di credito agrario operanti con cartelle, possono elevare la emissione delle loro obbligazioni a venti ed anche a trenta volte l'ammontare del capitale versato, del fondo di dotazione e delle riserve, e sono ammessi a beneficiare di particolari agevolazioni atte a facilitare il collocamento dei titoli di provvista dei fondi (5).

(5) Allo scopo di creare migliori condizioni di mercato alle cartelle fondiarie e di miglioramento agrario la legge citata sanziona ed estende al futuro l'esenzione tributaria di cui esse già godono di fatto ed estende a quelle emesse dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento le disposizioni dell'Art. 33 del Testo Unico delle leggi sul credito fondiario (R. D. 16 luglio 1905, n. 646) concernenti la stanziabilità in anticipazione presso l'Istituto di emissione delle cartelle fondiarie. La nuova legge, secondo alcuni, avrebbe dovuto spingersi oltre. In sede di discussione presso il Senato, era stato infatti rilevato (Senatori Bisori e Ottani) che le disposizioni del provvedimento, con le quali si aumentava il limite di emissione delle cartelle e si agevolava la loro negoziazione, riguardavano unicamente gli istituti autorizzati ad emettere cartelle ed obbligazioni, cioè in concreto il solo Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento; gli Istituti regionali, che pur esercitano il credito di miglioramento, non avendo tale facoltà, sarebbero rimasti esclusi dai nuovi benefici previsti. Certo, erano comprensibili le ragioni per cui agli Istituti regionali veniva negato l'autorizzazione ad emettere cartelle (la molteplicità dei titoli renderebbe il loro mercato sempre più debole); ma si osservava che le loro difficili situazioni di tesoreria avrebbero dovuto essere alleviate:

— o consentendo loro di fare mutui servendosi delle cartelle del Consorzio nazionale di miglioramento;

— o mettendo in grado il Consorzio nazionale di farsi cedere le operazioni di mutuo degli Istituti regionali di credito.

Contro il primo emendamento la Commissione permanente (finanze e tesoro) prese posizione perchè esso avrebbe importato la emissione di cartelle, almeno in un primo tempo, senza la garanzia ipotecaria che è elemento fondamentale della cartella.

Ma soprattutto indispensabili sarebbero le destinazioni di appositi fondi agli istituti speciali. A questo riguardo si è avuto un primo stanziamento di un miliardo e mezzo di lire disposto dalla legge 23 aprile 1949, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 101 del 3 maggio 1949) contenente provvedimenti per la utilizzazione dei fondi F.R.P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo. Ma anche qui si tratta di ammontare troppo limitato; e per di più valido per il Meridione soltanto (6). Assai di più occorrerebbe; e bisognerebbe altresì che fossero beneficiati tutti gli istituti speciali, non esclusi quelli di zone settentrionali che è da ritenersi abbiano la possibilità di rendere le assegnazioni loro destinate rapidamente fruttuose.

LUIGI PAGANI

(6) Lo stanziamento riguarda i seguenti territori: Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, i territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone, Isola d'Elba.

Questione questa non di forma ma di sostanza perchè il giorno in cui la cartella potesse essere considerata meno garantita di quello che non sia stata fino ad ieri, il suo mercato già difficile si indebolirebbe ulteriormente. Quanto alla cessione dei mutui, che tra le due proposte appariva la più accettabile, fu eccettuato che essa avrebbe dovuto attuarsi esente dalle imposte di registro e ipotecaria; qualora infatti la cessione fosse stata gravata da queste imposte, al mutuatario sarebbe diventato troppo oneroso il costo di un qualsiasi mutuo attraverso gli istituti federali regionali. Ma fu per l'appunto contro tale esenzione che il Ministro delle finanze oppose il suo veto per non creare un precedente, a suo parere, pericoloso. (V. Disegni di legge e relazioni, Anno 1948-1949, Senato della Repubblica, nn. 139 e 189-A, contenenti rispettivamente il Disegno di legge ministeriale con relazione del ministro e la Relazione della 5ª Commissione Permanente - Finanze e Tesoro; Atto Parlamentare, 1948-1949, Senato della Repubblica, contenente la discussione e l'approvazione del Senato nella 197ª seduta tenutasi il 28 aprile 1949).